



del 27 novembre 2020

Istanza di riconoscimento della decorrenza della promozione per merito straordinario al ruolo di vice sovrintendente della Polizia di Stato - sentenza della Corte Costituzionale n.224, del 7 ottobre 2020

Sul nr. 45 del 6 novembre 2020 di questo notiziario, abbiamo commentato la sentenza n. 224/2020 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

Al riguardo di questa importante decisione della Corte Costituzionale, la Segreteria Nazionale si è subito attivata inviando al Capo della Polizia, in data 3 novembre 2020, una nota con la quale, atteso il tenore della sentenza in argomento, si chiedeva di conoscere tempi e modalità delle iniziative da intraprendere per applicare la sentenza del Giudice delle leggi e porre finalmente rimedio ad una ingiustizia, formale e sostanziale, che ha penalizzato per anni il percorso di carriera di tanti colleghi.

In ossequio alla sentenza, e facendo seguito alla nota inviata dalla Segreteria Nazionale del SIULP al Capo della Polizia lo scorso 3 novembre, al fine di agevolare i colleghi interessati, abbiamo predisposto un fac-simile di richiesta convenzionale, a mezzo della quale si potrà chiedere all'Amministrazione di rettificare la data di decorrenza giuridica della qualifica di vice Sovrintendente a quella più favorevole.

Detto modello di richiesta è reperibile presso le nostre sedi territoriali.

Ricordiamo che la censura della Corte, muove i passi dal fatto che, a norma dell'ordinamento, i colleghi promossi per merito straordinario hanno sinora beneficiato della decorrenza di qualifica a far data dal verificarsi dei fatti ritenuti meritori, e non da quella più favorevole, retrodatata, riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito di selezione o concorso.

La sentenza 224/2020 emessa dalla Corte Costituzionale, come appena detto, ha censurato l'anzidetta procedura ritenendola illegittima per ingiustificata disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza.

A parere del Giudice delle leggi, La *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata può realizzarsi mediante il riallineamento della decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell'ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi, senza peraltro che ciò incida sulla decorrenza economica che, come già rilevato, non soffre la differenziazione censurata.

Bonus Baby Sitter

Il Decreto Ristori Bis prevede il bonus baby sitter 1000 euro. Si tratta di un sostegno di natura economica previsto per le famiglie che devono affidarsi a qualcuno per la custodia dei figli durante la chiusura delle scuole medie.

Possono richiederlo solo i genitori degli alunni che frequentano la scuola media, costretti a restare a casa ad accudire i figli a causa del lockdown.

Il bonus baby sitting fino a 1.000 euro è riconosciuto solo nelle zone rosse ed è previsto per la sospensione delle attività scolastiche. Ma solo per gli alunni frequentanti la seconda o terza classe delle scuole superiori di primo grado.

I soggetti interessati al Bonus Baby Sitter 1000 euro sono "i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata" e quelli iscritti "alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie".

Il Bonus Baby Sitter 1000 euro spetta anche per i figli con disabilità in situazione di gravità (legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la chiusura.

Possono richiedere il Bonus Baby Sitter 1000 euro tutti i genitori nei casi in cui la prestazione lavorativa non venga svolta in smart working. Si ricorda che per accedere al Bonus entrambi i genitori devono essere lavoratori. Anche i genitori affidatari possono fruire del bonus baby sitter 1000 euro.

Il Bonus baby Sitter 1000 euro non viene riconosciuto se nel nucleo familiare è presente un genitore disoccupato o non lavoratore o un genitore lavoratore che percepisce già una forma di sostegno al reddito.

Inoltre, il Bonus non spetta se si vuole destinare la somma per pagare i parenti (nonni e zii) che si occupano dei figli a casa da scuola e non è compatibile con il Bonus Asilo Nido.

Il sostegno di natura economica viene erogato tramite libretto di famiglia, a seguito della presentazione della domanda all'INPS secondo le modalità operative indicate dall'Istituto di Previdenza.

Il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro per alcune categorie di lavoratori come quelli:

- dei comparti sicurezza;
- della difesa;
- del soccorso pubblico;
- del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

Gli interessati possono richiedere il bonus baby sitting direttamente all'Inps. La richiesta deve essere presentata esclusivamente online accedendo alla Home Page del sito, nel quale compare il link dedicato.

Lo spiega bene l'Inps con la circolare numero 1465 del 3 aprile 2020 nella quale si evidenziano le modalità di accesso alla procedura. Un messaggio che fa chiarezza sulla confusione generata da fuorvianti notizie di stampa che hanno comportato anche il temporaneo blocco all'accesso del sito web dell'istituto.

Per accedere al modulo di presentazione della richiesta del bonus baby sitting, è necessario munirsi di SPID. Per chi non ne è in possesso, è possibile effettuare la registrazione attraverso Poste Italiane in maniera veloce e gratuita.

In alternativa al portale web dell'Istituto, la stessa domanda di bonus baby-sitting può essere inoltrata tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Infine, si ricorda che la prestazione può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.

La domanda sarà sottoposta a controlli da parte dell'Inps e il richiedente potrà visualizzare lo stato di avanzamento nella sezione "consultazione domande". In caso di esito positivo dell'istruttoria, il bonus verrà erogato in automatico sul Libretto Famiglia.

Esame finale 209° Corso

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che, attesa la peculiare difficoltà incontrata nell'attività didattica, si è deciso che la prova di esame verrà effettuata esclusivamente per verificare il livello di apprendimento e di preparazione. Non influirà quindi né sul giudizio di idoneità, né sulla graduatoria utile per le assegnazioni alle sedi. Qualora qualche frequentatore, in esito all'esame, dovesse evidenziare lacune, le rispettive Scuole organizzeranno lezioni mirate per integrare le materie risultate non pienamente padroneggiate. Quanto alla graduatoria di fine corso, poiché la prova d'esame, come detto, non sarà influente, conteranno i tre seguenti parametri: il voto conseguito nella prova concorsuale; il voto conseguito nella prova sostenuta durante il corso; il giudizio del Direttore della Scuola.

Il denaro non giustificato non configura automaticamente il reato di riciclaggio

Il principio garantista è stato enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 32112/2020 emanata, in tema di sequestro penale di somme di denaro anche rilevanti detenute in modo ingiustificato.

Secondo la Suprema corte, essere in possesso di un'ingente quantità di denaro, anche se non si è in grado di giustificarne la disponibilità e quindi la provenienza, non può delineare automaticamente il reato di riciclaggio e il conseguente sequestro del contante, anche se il soggetto che ne sia trovato in possesso, l'abbia occultata, sia considerato un nullatenente e abbia dei precedenti penali.

Il caso di specie, riguardava il sequestro di una somma pari a 65.870 euro che era stata precedentemente nascosta da due soggetti, pregiudicati e nullatenenti.

Il Tribunale, investito della richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del pubblico ministero, riteneva che la disponibilità ingiustificata di una somma di denaro di considerevole importo, le modalità di occultamento, la condizione di impossidenza dei proventi e i precedenti iscritti a loro carico costituissero validi elementi atti a dimostrare la provenienza illecita di quanto sequestrato, integrando il fumus del delitto di riciclaggio.

Di diverso avviso è stata la Suprema Corte che ha ribadito, in via preliminare, la necessaria imprescindibilità, ai fini della corretta applicazione delle misure cautelari reali, della verifica delle risultanze processuali e dall'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.

Il principio sostenuto dalla Corte di Cassazione penale si basa sulla ricostruzione del reato di riciclaggio che prevede espressamente l'individuazione di un reato presupposto indicando in caso di sequestro l'origine del bene da sottoporre al vincolo in quanto di provenienza delittuosa.

Secondo i giudici non possono risultare sufficienti i richiami a meri indici sintomatici privi di specificità in ordine all'origine della disponibilità dei beni oggetto di sequestro e suscettibili di provare solo un semplice possesso ingiustificato di denaro.

Pertanto un sequestro preventivo di cose che si presumono pertinenti al reato di riciclaggio deve essere supportato da elementi di fatto acquisiti e scrutinati riferibili a un reato presupposto che dovrà almeno essere astrattamente configurabile e precisamente individuato. Per la Cassazione penale, pertanto, per giustificare un sequestro di somme non è sufficiente la sola supposizione dell'esistenza del reato presupposto dalla mera effettuazione di operazioni asseritamente sospette degli indagati ma serve una sostanza probatoria concreta. Dunque, secondo la Suprema corte non può essere considerata attività di riciclaggio il mero possesso di denaro, in quanto inidoneo a integrare da solo l'attività diretta alla sostituzione ed al trasferimento o ad altre operazioni intese a occultare la provenienza delittuosa del denaro.

Istituzione di un attestato di merito con relativo nastrino per il personale impegnato nell'emergenza nazionale Covid-19

Con la circolare nr.0034398 del 18 novembre 2020, il Dipartimento della P.S. ha dato seguito alla nota del 29 settembre 2020, relativa al decreto istitutivo di un attestato di merito con nastrino per il personale impegnato nell'emergenza nazionale Covid-19.

Il nastrino è conferito al personale delle carriere e dei ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, funzioni tecnico —scientifiche e professionali nonché alla carriera dei medici purché abbia svolto effettivo servizio sul territorio durante l'emergenza COVID 19. E' esteso anche al personale che abbia svolto servizio presso le sale operative, le sale mediche ed i centralini.

La sua funzione è quella di attestare pubblicamente i meriti conseguiti dal personale della Polizia di Stato impegnato nell'emergenza nazionale prevista dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vii ali trasmissibili".

Gli interessati dovranno presentare istanza, per il tramite degli Uffici di appartenenza alla Questura territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione:

- autodichiarazione attestante l'impiego effettivo sul territorio;
- disposizione di assegnazione agli Uffici sopra citati;
- relazione del Dirigente sullo svolgimento del servizio senza demerito.

La Questura curerà l'istruttoria verificando, con l'ente matricolare competente, i presupposti per la concessione. Al termine dell'istruttoria verrà trasmesso ai competenti servizi della Direzione centrale per le risorse umane il solo elenco nominativo degli aventi diritto a1 fine di ottenere l'attestato firmato dal Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Per lo stesso principio, nel caso non sussistano i requisiti necessari per la concessione del riconoscimento si attiverà la procedura prevista dall'art. 10 bis della legge del 7 agosto 1990 nr. 241 che prevede il preavviso di diniego al richiedente e, al termine dell'iter amministrativo, l'invio dell'intera documentazione ai competenti servizi della Direzione centrale per le risorse umane, che provvederanno a redigere il decreto di diniego a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

I decreti concessori del Capo della Polizia — Direttore Generale della pubblica sicurezza vengono iscritti a matricola a decorrere dalla data di concessione del riconoscimento.

Gli insigniti del riconoscimento possono far uso del nastrino soltanto dopo l'iscrizione a matricola del decreto di concessione. Non è concesso il conferimento di più riconoscimenti.

Gli oneri derivanti dall'acquisto del nastrino sono a carico del beneficiario.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti
relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che
riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a
tutte le vostre domande.

sul sito servizi.siulp.it

Le linee guida sull'uso dei monopattini elettrici

Come per le biciclette arrivano le regole anche per i monopattini. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anci hanno siglato le linee guida che si ricollegano alle norme del Codice della Strada che riguardano i monopattini. L'obiettivo è educare i cittadini ad un corretto uso dei monopattini.

Attraverso la regolamentazione di questo strumento di mobilità le amministrazioni puntano a decongestionare il traffico cittadino e ridurre l'inquinamento, fornendo una valida alternativa al trasporto pubblico.

La materia è stata disciplinata per la prima volta nel 2019 grazie all'avvio della sperimentazione e, di seguito, all'inizio di quest'anno i monopattini sono stati equiparati alle biciclette, pur con limiti specifici di utilizzo in ambito urbano. Dal punto di vista giuridico i monopattini sono equiparati alle biciclette e sottoposti agli articoli 68 e 182 del codice della Strada.

Secondo le nuove regole, approvate dal codice della Strada: i monopattini possono circolare sulle strade urbane con limite di velocità a 25 chilometri orari, sulle corsie ciclabili, nelle zone scolastiche, sulle strade ciclabili e nelle zone pedonali con una velocità massima di 6 chilometri orari. Sarà possibile procedere in strada contromano soltanto se previsto dalla segnaletica. Secondo quanto chiarisce il Codice della Strada, i monopattini elettrici devono circolare sulle strade urbane, dove è imposto il limite di velocità a 50 km/h, sulle corsie e sulle piste ciclabili, e nelle zone scolastiche e nelle zone pedonali a una velocità massima di 6 km/h. È vietato transitare sui marciapiedi o dove non è autorizzato il transito delle biciclette.

Per il parcheggio e la sosta: i mezzi in sharing vanno lasciati al termine del noleggio dove è indicato dagli operatori in base agli accordi sottoscritti fra il fornitore del servizio e il Comune, mentre se si tratta di un mezzo privato occorre utilizzare gli stalli appositi.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo. Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento

dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare. Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel trattamento di fine servizio a favore del personale collocato, a domanda, in pensione d'anzianità

Dell'argomento abbiamo diffusamente parlato nel nr. 24 del 13 giugno 2020 di questo notiziario.

Il beneficio previdenziale è previsto all'art. 21, comma 1, della L. n.232 del 1990. Al riguardo, tuttavia, occorre far presente che, mentre l'articolo 4 del Dlgs 165/1997 ha dettato una nuova ed espressa disciplina per il calcolo dei 6 aumenti periodici sul trattamento di pensione, l'effetto dei 6 aumenti periodici sul trattamento di fine servizio è rimasto soggetto a quanto previsto dall'art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall'art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990.

Ciò premesso, secondo quanto sostenuto dall'INPS, l'aumento figurativo dei sei scatti di stipendio, è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:

- decesso del dipendente;
- riforma per malattia del dipendente;
- pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.

Sulla questione è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato il quale, con la Sentenza nr.01231/2019 pronunciata nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 e pubblicata il 22 febbraio 2019, ha affermato, con riferimento a un dipendente della carriera Prefettizia, il principio che, in base all'attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.

Sulla possibilità di riconoscere il beneficio al personale della Polizia di Stato, anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha richiesto un qualificato parere all'INPS, che ha così risposto:

“.....Com'è noto, al personale della Polizia di Stato, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art. 21 della legge n. 232/1990 (mod. dell'art. 6-bis del decreto legge 21.9.1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n. 472), sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto.

Viceversa, i citati benefici non possono essere attribuiti ai soggetti collocati a riposo per art. 21 della legge n. 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda.

Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza - ex INPDAP,) con Informativa n. 280 del 15.03.2001.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 22.09.2019, non risulta pertinente alla tematica in argomento essendo relativa ad un ricorso proposto da un prefetto avverso la mancata valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici stipendiali, di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, nel calcolo dell'indennità di buonuscita percepita dall'appellante con determinazione ex INPDAP n. 6477 del 12.5.2011. A tale proposito, va altresì precisato che con il parere n. 3826/13 dell'11.09.2013, l'Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, al personale della carriera prefettizia, il beneficio dei menzionati sei aumenti periodici stipendiali nel calcolo del T.F.S.

E il caso di ricordare, infine, il principio di carattere generale concernente il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale.”

Prontuario pratico-operativo di Polizia

Percorsi guidati per la rapida e corretta esecuzione degli interventi di polizia nel controllo del territorio

A soli **21,00 €** a copia
(anziché euro 35,00)

spedizione gratuita per ordini cumulativi

Fino ad esaurimento scorte

Per prenotare il volume rivolgersi alle rispettive segreterie provinciali Siulp.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 48/2020 del 27 Novembre 2020

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123